



# COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 280 del 16 ottobre 2014

**OGGETTO: SPESE LEGALI – COMPENSI AI PROFESSIONISTI INCARICATI DALL'ENTE - DETERMINAZIONI**

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, il giorno **SEDICI** del mese di **OTTOBRE** alle ore **16:30** presso la sede comunale si è riunita, regolarmente convocata, la Giunta comunale con la presenza dei signori:

Nome	Carica	Presente	Assente
<b>Delogu Angelo</b>	Sindaco	x	
<b>Bilancia Anna Maria</b>	Vice Sindaco		x
<b>Ines Antonio</b>	Assessore	x	
<b>Picozza Elvira</b>	Assessore	x	
<b>Petrole Mauro</b>	Assessore	x	
<b>Vellucci Pierluigi</b>	Assessore	x	

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/8/2000, n.267) il Segretario comunale Avv. Alessandro Izzì;

Il **Sindaco**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore al Contenzioso;

**DATO ATTO** che l'Ente deve provvedere alla verifica, ed eventuale integrazione e/o liquidazione delle parcelle degli avvocati incaricati dall'Amministrazione ai fini della difesa dell'Ente;

**RITENUTO** opportuno verificare se nel caso di specie trattasi di "debiti fuori bilancio" o c.d. "passività pregresse";

**VALUTATO** quanto chiarito dalla Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Lombardia con la Deliberazione n. 212 resa nella Camera di Consiglio del 7 luglio 2014 che distingue fra "**debiti fuori bilancio**" e c.d. "**passività pregresse**" o arretrate in quanto quest'ultime, a differenza dei primi *"riguardano debiti per cui si è proceduto a regolare impegno (amministrativo, ai sensi dell'Art. 183 TUEL) ma che, per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo ad un debito in assenza di copertura (mancanza o insufficienza dell'impegno contabile, ai sensi dell'art. 191 TUEL). Proprio perché le passività pregresse si pongono all'interno di una regolare procedura di spesa, esulano dalla fenomenologia del debito fuori bilancio (cfr., in proposito, la recente deliberazione di questa Sezione in merito al caso delle prestazioni professionali n. 441/2012/PAR) e costituiscono, invero, debiti la cui competenza finanziaria è riferibile all'esercizio di loro manifestazione. In tali casi, lo strumento procedimentale di spesa è costituito dalla procedura ordinaria di spesa (art. 191 TUEL), accompagnata dalla eventuale variazione di bilancio necessaria a reperire le risorse ove queste siano insufficienti (art. 193 TUEL)".*

**RILEVATO** quindi che con riferimento a quanto sopra:

- per quanto attiene alle altre tipologie di debito fuori bilancio di cui all'art. 194 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 TUEL, ovvero i debiti derivanti da acquisizione di beni e servizi in violazione delle regole di contabilità e, con particolare riferimento al caso degli **incarichi legali**, l'Amministrazione sarà tenuta successivamente all'esame delle stesse;
- il riferimento è, *ad exemplum*, al pagamento delle **parcelle degli avvocati** quando, solitamente dopo vari anni dalla insorgenza del contenzioso legale, e quindi dopo che il responsabile del servizio abbia assunto apposito impegno di spesa per il pagamento delle spese legali, la causa arriva a sentenza e quindi vengono a maturazione anche le spese legali;
- le somme impegnate, e riportate contabilmente quali residui passivi, alla fine del giudizio o del contenzioso, di norma non sono mai sufficienti a coprire le somme necessarie e si crea, quindi, la necessità di gestire la differenza necessaria a coprire

il pagamento dovendosi valutare se trattasi di semplice integrazione dell'impegno di spesa o di debito fuori bilancio;

- la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo – Campania, con delibera n. 9 del 18 luglio 2007 afferma che non sembri potersi ricondurre al riconoscimento di debiti fuori bilancio l'ipotesi di parcella, richiesta da professionisti incaricati per il legale patrocinio di importo superiore rispetto a quello che abbia costituito oggetto di regolare impegno, già assunto, dovendosi fare luogo ad un'integrazione del precedente impegno per la copertura della quota di spesa eccedente (Cfr. anche Corte dei Conti: Sezione regionale di controllo Lombardia, delibera n. 19/2009 e n. 911/2011);

**RITENUTO** opportuno, anche con riferimento a quanto sopra, verificare la possibilità di un percorso transattivo finalizzato al componimento definitivo delle controversie;

**DATO ATTO** che, con riguardo alle **transazioni**, la Corte dei Conti rileva come le stesse, in considerazione della loro natura negoziale, presuppongono una decisione di pervenire ad un accordo con la controparte, con la conseguenza che l'Ente ha la possibilità di prevedere il sorgere dell'obbligazione ed i modi e i tempi dell'adempimento con la conseguenza che in tali casi l'Ente è nelle condizioni di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall'art.191 del D. Lgs n.267/2000 – TUEL e di rapportare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi (cfr. Corte dei Conti – sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva – Deliberazione n.9 del 6 dicembre 2005);

**RILEVATO** che il suddetto orientamento è confermato da ulteriore giurisprudenza contabile secondo cui «*l'assunzione delle obbligazioni derivanti dalle transazioni legali devono essere rapportate alle ordinarie procedure contabili di spesa, e come tali non legittimano alcuna ipotesi di riconoscimento di tale tipologia di spesa alla stregua dei debiti fuori bilancio*» (cfr. Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana, 18 dicembre 2008, n.309/08; Sezione Piemonte parere 4/07);

**RILEVATO** altresì, per quanto sopra, che l'istituto della transazione ha una sua valenza contrattuale autonoma ed è regolata dal Codice Civile e si sostanzia, sul piano privatistico, in un "contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro" e, come tale, l'atto amministrativo approvativo di tale contratto transattivo si riferisce ad una spesa pubblica che può non avere la natura di "debito fuori bilancio" (cfr. Corte dei Conti – sezione regionale di Controllo per la Calabria – Deliberazione n.51/2009)

**VISTO** il punto 104 del Principio contabile n.2 dei principi contabili degli Enti locali – Ministero dell'Interno – Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali, che testualmente recita:

*«Gli accordi transattivi non sono presiti tra le ipotesi tassative elencate all'art.194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo.*

**La fattispecie degli accordi transattivi non può essere ricondotta al concetto di debiti fuori bilancio** sotteso alla disciplina in argomento. Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l'Ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento.

*Tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l'Ente di addivenire alla conclusione dell'accordo»*

Tutto quanto sopra premesso e considerato

**RITENUTO** di dover evitare che l'Ente venga sottoposto ad ulteriori esborsi economici;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla presente proposta di deliberazione dal Responsabile dell'Ufficio Contenzioso ex art.49 del D. Lgs. n.267/2000 – TUEL;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi di legge

#### **DELIBERA**

1. Di stabilire che si provvederà ad attivare una formale richiesta di eventuale accordo transattivo in relazione agli importi dovuti con riferimento agli incarichi legali;
2. Di stabilire che la Giunta comunale provvederà ad approvare apposito schema di contratto di transazione da sottoporre ai legali/creditori;
3. Di stabilire che l'eventuale suddetto contratto di transazione diverrà esecutivo solo ad intervenuta approvazione dello stesso da parte della Giunta comunale e previa acquisizione del parere favorevole del Revisore unico dei Conti;
4. Di dichiarare, con votazione separate ed unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000 – TUEL.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
DI GIUNTA COMUNALE N. 280 DEL 16.10.2014

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000 N. 267 SULLA PROPOSTA DI  
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

**SPESE LEGALI – COMPENSI AI PROFESSIONISTI INCARICATI DALL'ENTE - DETERMINAZIONI**

Dipartimento 1  
"Affari Generali"

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Avv. Alessandro IZZI

Data 16.10.2014

timbro

www.AlboPretorioronline.it 2010/14

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO  
f.to dott. Angelo DELOGU

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Avv. Alessandro IZZI

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. 1712 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno **20 OTT. 2014** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

li, **20 OTT. 2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Avv. Alessandro IZZI

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale li, **20 OTT. 2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Alessandro IZZI

---

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
(art.125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi **20 OTT. 2014** giorno di pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

li, **20 OTT. 2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Avv. Alessandro IZZI

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

- ☐ Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data \_\_\_\_\_.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Avv. Alessandro IZZI

- 
- ☐ La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data **20 OTT. 2014** ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

li, **20 OTT. 2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Avv. Alessandro IZZI



COMUNE DI PRIVERNO  
(Provincia di Latina)